



Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d'imposta

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:*

I

L'ordinanza 1 del DFF del 6 dicembre 1967¹ sul computo globale d'imposta è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza 1 del DFF sul computo di imposte alla fonte estere

Ingresso

visti gli articoli 11 capoverso 2 e 24 capoverso 1 dell'ordinanza del 22 agosto 1967² sul computo di imposte alla fonte estere (OCIFo),

Art. 4

¹ Fanno parte delle spese di cui all'articolo 11 capoverso 1 OCIFo anche le spese di gestione, le spese generali d'amministrazione nonché le imposte relative ai redditi dedotte dal reddito netto giusta il diritto applicabile.

² Per il calcolo dell'ammontare massimo in relazione a dividendi e interessi ricevuti da società di capitali e cooperative, la deduzione delle spese è stabilita al 5 per cento dei dividendi e degli interessi allibrati. È fatta salva la possibilità di provare che la quota delle spese è notevolmente superiore o inferiore.

RS

- 1 RS 672.201.1
- 2 RS 672.201

³ Per il calcolo dell'ammontare massimo in relazione a diritti di licenza e a redditi provenienti da prestazioni di servizi, la deduzione degli interessi passivi e delle spese di cui all'articolo 11 capoverso OCiFo è stabilita alla metà dell'ammontare lordo di tali redditi. È fatta salva la possibilità di provare che la quota degli interessi passivi e delle spese è notevolmente superiore o inferiore.

Art. 5

¹ La distinta degli Stati contraenti figura nell'allegato.

² La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali aggiorna la distinta in base agli ultimi sviluppi.

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

...

Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer

Allegato
(art. 5 cpv. 1)

Numero I

Abrogato

Numero II, titolo

Distinta degli Stati contraenti

Numero III

Abrogato

Consultazione